



NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI

1. FINALITÀ DEL DOCUMENTO	2
2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3. LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 29-NONIES	3
4. ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 29-NONIES	4
5. MODIFICHE SOSTANZIALI (ELENCO NON ESAUSTIVO)	5
6. MODIFICHE NON SOSTANZIALI (ELENCHI NON ESAUSTIVI)	6
6.1 Modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento del provvedimento	6
6.2 Modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento del provvedimento	7
6.3 Modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento del provvedimento e che producono effetti ritenuti irrilevanti sull'ambiente	7
7. ITER AMMINISTRATIVO	8
7.1 Modifica sostanziale	8
7.2 Modifica non sostanziale	9
7.3 Variazione nella titolarità della gestione	9
8. ONERI ISTRUTTORI	9
8.1 Modifica sostanziale	10
8.2 Modifica non sostanziale	10
8.3 Voltura dell'autorizzazione	10



REGIONE BASILICATA

1. Finalità del documento

Le presenti linee guida disciplinano i procedimenti di modifica delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza regionale, nel rispetto della normativa vigente di rango superiore, con l'intento di rendere più efficiente l'azione amministrativa, perseguendo al contempo elevati standard di prestazioni ambientali delle installazioni.

Rientra, infatti, nella mission istituzionale di questa Amministrazione il conseguimento dell'obiettivo di elevata tutela dell'ambiente, in ossequio al principio di genesi comunitaria dello sviluppo sostenibile (art. 3-quater del D. L.vo n. 152/2006).

In particolare, il presente documento persegue la finalità di fornire elementi utili all'individuazione da parte dei gestori delle caratteristiche di sostanzialità ovvero di non sostanzialità delle modifiche che intendono proporre per installazioni che gli stessi esercitano in regime di A.I.A., ferma restando la facoltà dell'Autorità competente di svolgere le proprie valutazioni caso per caso e, motivatamente, discostarsi dalle indicazioni generali del presente documento.

I provvedimenti derivanti dall'attuazione del Titolo III-bis della Parte II del D. L.vo n. 152/2006 sono emanati con Atti a firma del Dirigente dell'Ufficio competente.

2. Definizioni e riferimenti normativi

Si intendono integralmente richiamate le definizioni di cui all'art. 5 del D. L.vo n. 152/2006, ed in particolare le seguenti:

- *“autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;*
- *“installazione”: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;*
- *“modifica”: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*
- *“modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto”: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.*

In merito al concetto di attività accessoria, è utile richiamare quanto riportato nelle “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate



dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46" emanate dal MATTM in data 27.10.2014: *"Per attività accessoria, tecnicamente connessa ad un'attività IPPC svolta nel sito (intendendo come "attività IPPC" un'attività rientrante in una delle categorie di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo), si intende un'attività:*

- a) svolta nello stesso sito dell'attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC e*
- b) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC).*

Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di collettamento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti, etc...) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito.

Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell'attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l'altra (e non viceversa), si riconosce al gestore (o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione."

Si applicano altresì le seguenti ulteriori definizioni e considerazioni:

- **"impianto I.P.P.C.":** una installazione soggetta ad autorizzazione integrata ambientale;
- **"A.I.A. iniziale":** l'autorizzazione integrata ambientale originariamente rilasciata all'installazione, così come eventualmente aggiornata a seguito di successivi provvedimenti di modifica sostanziale o di riesame; talché una modifica (sostanziale o non sostanziale) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato dell'installazione IPPC come individuata e autorizzata nel provvedimento di A.I.A. vigente;
- **"unità tecnica":** il dispositivo, o il sistema, o l'insieme di dispositivi o sistemi, fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio. Tipicamente non costituisce in sé unità tecnica una parte di installazione (quale un magazzino, un ufficio, ecc.) per la quale non sono state indicate migliori tecniche disponibili nei documenti di riferimento, poiché ciò presuppone l'irrelevanza ambientale della specifica funzione svolta;
- **"modifica non sostanziale":** ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida, si considerano non sostanziali le modifiche dell'installazione che, a parere dell'autorità competente, non determinino effetti negativi e significativi sull'ambiente.

3. Le disposizioni dell'art. 29-nonies

Interventi, modifiche, ampliamenti, adeguamenti che si intenda apportare alla natura o al funzionamento di un'installazione e che producano effetti sull'ambiente devono essere previamente comunicati all'Autorità competente che, ove necessario, aggiorna l'autorizzazione o le relative condizioni. Tale obbligo discende direttamente dalla direttiva comunitaria di riferimento (Direttiva n. 2010/75/UE sulle emissioni industriali) e non può pertanto essere derogato.

L'art. 29-nonies del TUA recita quanto segue:

"1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma



REGIONE BASILICATA

2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.

3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.

4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.”

È opportuno precisare che le indicazioni riportate di seguito non devono considerarsi esaustive rispetto alla vasta casistica possibile, restando facoltà dell'Autorità competente effettuare più dettagliata e specifica valutazione caso per caso.

Resta inteso che nel caso di dichiarazioni fornite dal gestore risultate non veritiere (a seguito di verifica da parte dell'Autorità competente o di enti di controllo), trovano applicazione la pena di cui all'art. 483 del C.P., nonché le sanzioni di cui all'art. 29-quattordicesimo del T.U.A.

Infine, occorre precisare che ai fini dell'effettiva messa in esercizio delle attività oggetto di modifica, sono fatti salvi ulteriori permessi/nulla osta previsti da altre normative specifiche, il cui rilascio compete ad altre amministrazioni o enti (ad esempio, C.P.I.).

4. Esclusioni dal campo di applicazione dell'art. 29-nonies

A seguito di una comunicazione ex art. 29-nonies, commi 1 o 2, del D. L.vo n. 152/2006, in primo luogo è necessario verificare se quanto si prospetta costituisce effettivamente una modifica dell'installazione già autorizzata.

A tal fine risulta utile individuare alcuni casi in cui le comunicazioni non sono procedibili ai sensi dell'art. 29-nonies, commi 1 e 2:

- a) non si configura come modifica un intervento volto a realizzare una nuova unità tecnica nel medesimo sito dell'installazione, non già prevista nell'A.I.A. vigente, nel caso in cui non sia tecnicamente connessa all'impianto I.P.P.C. preesistente; tale unità dovrà dotarsi di una distinta autorizzazione a mente delle norme di settore (ove applicabile). Nel caso in cui la nuova unità sia tecnicamente connessa all'impianto I.P.P.C., essa deve essere preventivamente autorizzata modificando l'A.I.A. dell'impianto I.P.P.C. preesistente, attraverso un procedimento di riesame; ne consegue che, a prescindere dalla significatività ambientale dell'intervento, la nuova unità dovrà considerarsi non autorizzata sino all'aggiornamento dell'A.I.A., anche decorsi i 60 giorni previsti dall'art. 29-nonies suddetto. Deve altresì essere preventivamente autorizzata la sostituzione integrale di unità già presenti modificando l'A.I.A. iniziale dell'impianto I.P.P.C. preesistente;



REGIONE BASILICATA

- b) non si configura come modifica, bensì come riesame, la motivata richiesta di applicazione di deroghe a norma dell'art. 29-sexies, comma 9-bis, e dell'Allegato XII-bis alla Parte Seconda del TUA;
- c) non si configura come modifica il caso in cui il gestore segnali (anche in assenza di una modifica impiantistica o dell'assetto produttivo dell'installazione) nuovi elementi non precedentemente noti, tali da rendere necessaria una revisione del quadro autorizzativo e/o del piano di monitoraggio e controllo; questo caso rientra tra le fattispecie di riesame, come disciplinato dall'art. 29-octies del D. L.vo n. 152/2006;
- d) non si configura come modifica, a mente del disposto dell'art. 29-sexies, comma 9, un intervento di adeguamento delle prestazioni dell'installazione alle prescrizioni dell'A.I.A.

5. Modifiche sostanziali (elenco non esaustivo)

Si ritengono sostanziali, in quanto producono effetti negativi e significativi sull'ambiente:

- 1) per le installazioni in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla Parte II del D. L.vo n. 152/2006 indica dei valori di soglia, le modifiche che danno luogo ad un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia medesima. L'incremento da valutare ai fini della sostanzialità della modifica si calcola a partire dalla capacità produttiva autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale ed è dato dalla sommatoria del valore oggetto dell'istanza e dei valori di tutti gli eventuali interventi non sostanziali già autorizzati successivamente all'A.I.A. iniziale. Ove l'incremento richiesto risulti inferiore alla soglia medesima, è considerato modifica sostanziale un incremento pari o superiore al 50% della capacità produttiva massima autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale;
- 2) per le installazioni che svolgono attività per le quali l'Allegato VIII alla Parte II del D. L.vo n. 152/2006 non indica valori di soglia, le modifiche che comportano l'incremento della capacità produttiva di un valore pari o superiore al 50% di quella autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale; con riferimento alle installazioni del comparto chimico di cui al punto 4 dell'Allegato VIII, la capacità produttiva è riferita alla singola classe di prodotto;
- 3) le modifiche che comportano l'avvio di nuove attività I.P.P.C. nel complesso produttivo;
- 4) le modifiche di installazioni I.P.P.C. soggette alla procedura di V.I.A. (anche in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.), sia in relazione ad attività rientranti nell'Allegato VIII alla Parte II del D. L.vo n. 152/2006, sia ad altre attività soggette alla medesima A.I.A. in quanto svolte in unità tecnicamente connesse; in tal caso tali modifiche sostanziali confluiscono nel procedimento di P.A.U.R. di cui all'art. 27-bis del D. L.vo n. 152/2006;
- 5) con riferimento all'impatto emissivo in atmosfera, le modifiche che comportano:
 - a. una variazione qualitativa delle emissioni inquinanti, nei casi in cui:
 - a) vi sia il passaggio, nell'ambito di ciascuna tabella di cui all'Allegato I alla Parte V del D. L.vo n. 152/2006, da sostanze appartenenti a classi meno tossiche a sostanze appartenenti a classi più tossiche;
 - b) siano introdotte nuove sostanze presenti nelle tabelle A1, A2 e B dell'Allegato I alla Parte V del D. L.vo n. 152/2006, fermi restando i dettami di cui all'art. 271, comma 7-bis;
non si considera variazione qualitativa il passaggio a sostanze appartenenti a classi meno tossiche, ovvero le variazioni nell'ambito della stessa classe;
 - b. qualsiasi incremento del flusso di massa fissato nel provvedimento A.I.A. iniziale per le sostanze di cui alle tabelle A1, A2 e B dell'Allegato 1 alla Parte V del D. L.vo n. 152/2006, fermi restando i dettami di cui all'art. 271, comma 7-bis;



REGIONE BASILICATA

- c. un incremento del flusso di massa autorizzato pari o superiore al 100%, fatta salva la facoltà dell'Autorità competente di esprimere valutazioni differenti in funzione del caso specifico, anche per percentuali inferiori;
- 6) nel caso di installazioni soggette ai dettami dell'art. 275 del D. L.vo n. 152/2006, le modifiche riportate nell'art. 275, comma 21;
- 7) la messa in esercizio di un nuovo scarico idrico (esclusi gli scarichi di reflui civili);
- 8) le modifiche che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose ovvero qualsiasi loro incremento negli scarichi idrici fra quelle elencate nella Tabella 5, Allegato 5 alla Parte III del D. L.vo n. 152/2006;
- 9) qualsiasi operazione di gestione di rifiuti che necessiti di essere autorizzata in conformità a quanto previsto dall'art. 208, comma 2, del D. L.vo n. 152/2006;
- 10) per le attività di cui al punto 5.2 dell'Allegato VIII, l'installazione di una nuova linea di incenerimento;
- 11) in merito alla gestione di rifiuti:
 - a) l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti pericolosi, indipendentemente dal quantitativo;
 - b) qualsiasi incremento del quantitativo di rifiuti pericolosi già autorizzati;
- 12) per le attività di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII, qualunque aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e delle superfici di conferimento.

Salvi i casi su elencati, l'Autorità competente può valutare come sostanziali le modifiche la cui realizzazione non consente il rispetto del quadro prescrittivo dell'AIA vigente, in particolare dei valori limite autorizzati.

6. Modifiche non sostanziali (elenchi non esaustivi)

Si individuano tre tipologie di questa fattispecie:

1. modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento del provvedimento;
2. modifica non sostanziale che non comporta l'aggiornamento del provvedimento;
3. modifica non sostanziale che non comporta l'aggiornamento del provvedimento e che produce effetti ritenuti irrilevanti sull'ambiente.

6.1 Modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento del provvedimento

Se la modifica comunicata non ricade nella fattispecie di modifica sostanziale di cui al precedente paragrafo 5, comportano l'aggiornamento del provvedimento le seguenti modifiche non sostanziali:

- 1) modifiche, anche migliorative, che necessitano di una revisione del quadro prescrittivo dell'A.I.A.: introduzione di nuove prescrizioni, modifica o eliminazione di quelle esistenti, variazione del piano di monitoraggio e controllo e/o del quadro delle emissioni in atmosfera, anche a seguito di applicazione di BAT;
- 2) modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, inferiore al valore della soglia stessa;
- 3) modifiche del ciclo produttivo e/o dei presidi depurativi che, a giudizio dell'Autorità competente, comportano un aggiornamento dell'atto autorizzativo;
- 4) modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite con il provvedimento di A.I.A., che non risultino però sostanziali secondo quanto riportato nel precedente paragrafo 5 (ad esempio, attivazione di nuove emissioni aeriformi, idriche o di rumore, oppure incremento di quelle esistenti entro i limiti della non sostanzialità);



REGIONE BASILICATA

- 5) innalzamento dei valori limite di emissione previsti nell'A.I.A. vigente, ove il gestore dimostri che tale innalzamento sia giustificato da esigenze tecniche e produttive, purché sia contenuto entro i BAT-AEL;
- 6) incremento dei quantitativi di stoccaggio di rifiuti autorizzati (in ingresso o provenienti dall'attività, ma al di fuori delle condizioni di deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lett. bb del D. L.vo n. 152/2006), nel caso in cui tale incremento non sia soggetto a V.I.A.;
- 7) introduzione di nuovi rifiuti non pericolosi trattati o incremento degli stessi, nei limiti della non sostanzialità;
- 8) per le attività appartenenti al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. L.vo n. 152/2006, il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati;
- 9) introduzione di nuove materie prime e ausiliarie, nei casi in cui:
 - a) il loro impiego è una disposizione delle BAT di settore;
 - b) dalle schede di sicurezza si evince che, in relazione alle modalità di impiego, è possibile o acclarata la formazione di inquinanti di cui all'Allegato X alla Parte II del TUA e non ancora soggetti a monitoraggio (nel caso in cui non sia applicabile il precedente paragrafo 5);
 - c) dalle schede di sicurezza emerga la presenza di sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili, tossiche) o vPvB (molto persistenti, molto bioaccumulabili) (nel caso in cui non sia applicabile il precedente paragrafo 5);
- 10) individuazione di condizioni transitorie di esercizio non previste nell'A.I.A. vigente.

6.2 Modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento del provvedimento

Se la modifica comunicata non ricade nella fattispecie di modifica sostanziale di cui al precedente paragrafo 5, non comportano l'aggiornamento del provvedimento A.I.A. rilasciato le seguenti modifiche non sostanziali:

- 1) variazione dei consumi specifici energetici ed idrici, entro i livelli di prestazione associati alle BAT di riferimento ove previsti;
- 2) variazione della sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche;
- 3) attivazione di nuove produzioni a campagna o attivazione di impianti pilota che non ricadono nella definizione di modifica sostanziale e non richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione, per un periodo non superiore a sei mesi;
- 4) attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio (ad esempio sfiati) ed attivazione di emissioni di emergenza;
- 5) spostamento di condotti di emissione o variazione della geometria degli stessi (altezza, sezione), senza variazione della portata autorizzata e delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni prodotte;
- 6) installazione di una vasca Imhoff per il trattamento dei reflui civili, nel caso sia tecnicamente impossibile o economicamente oneroso il convogliamento in fogna.

6.3 Modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento del provvedimento e che producono effetti ritenuti irrilevanti sull'ambiente

Talora i gestori possono proporre interventi che non determinano effetti sull'ambiente o che persino migliorano le prestazioni emissive dell'installazione, non incidendo altresì sull'assetto prescrittivo né sulla gestione del piano di monitoraggio e controllo.

Sulla base dell'esperienza maturata nel settore da parte di questa Autorità competente, vengono riconosciute alcune tipologie di interventi che rispondono a dette caratteristiche e per la cui realizzazione, nell'ottica della semplificazione e della protezione dell'ambiente, si ritiene ragionevole e vantaggioso snellire l'iter autorizzativo.



Gli interventi che rientrano in questa fattispecie, comunicati dal gestore e opportunamente dettagliati negli elaborati tecnici, sono i seguenti:

- a) modifica o sostituzione di apparecchiature (ad es. per vetustà) con altre analoghe di nuova generazione, che non comportano aumento di potenzialità o variazione delle attività svolte;
- b) sostituzione di materie prime e ausiliarie con altre a minore impatto ambientale in relazione alle caratteristiche di pericolosità, a condizione che non sia richiesto l'aggiornamento di prescrizioni e/o piano di monitoraggio e controllo in merito, ad esempio, all'adeguamento di valori limite, e che non vi siano variazioni qualitative delle emissioni; il gestore deve fornire una descrizione dettagliata delle nuove materie prime (corredata dalle relative schede di sicurezza e dalla scheda A.I.A. C opportunamente aggiornata) e dei processi in cui saranno utilizzate, nonché una dichiarazione di invarianza delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni o di riduzione delle stesse e, ove applicabile, una dichiarazione che la modifica non comporta aggravio del rischio in materia antincendio o di industrie a rischio di incidente rilevante;
- c) per medi impianti di combustione, sostituzione di caldaie di potenza termica nominale uguale o inferiore a 15 MW con nuove di potenzialità analoga o inferiore ed alimentate con lo stesso combustibile o con uno meno impattante, a condizione che le nuove caldaie rispettino i requisiti tecnici di cui alla Parte V del TUA, che la rumorosità sia inferiore a quella delle caldaie sostituite e che sia garantito il rispetto della normativa in materia antincendio; il gestore deve produrre la scheda tecnica completa della nuova caldaia, con le condizioni di funzionamento, le caratteristiche delle emissioni e gli impatti generati, oltre che gli esiti della valutazione previsionale di impatto acustico e una dichiarazione del rispetto della normativa antincendio;
- d) interventi da eseguirsi in attuazione di prescrizioni di altre autorità competenti (ad es. VVF, azienda sanitaria, etc.), a condizione che non confliggano con le prescrizioni poste dall'A.I.A. e non generino effetti ambientali non valutati nell'autorizzazione in vigore; il gestore deve relazionare dettagliatamente in merito alle modifiche, fornendo copia di quanto richiesto dalle autorità competenti e valutando appropriatamente i possibili impatti sull'ambiente ove si evinca la loro irrilevanza.

7. Iter amministrativo

7.1 Modifica sostanziale

In caso di modifica sostanziale si presentano due ipotesi:

- a) la sostanzialità viene prospettata dal gestore stesso, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del D. L.vo n. 152/2006;
- b) a riconoscerne la sostanzialità è l'Autorità competente, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ex art. 29-nonies, comma 1 dello stesso Decreto, comunica al gestore la necessità di presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi del comma 2 del citato articolo.

Il gestore presenta istanza di modifica sostanziale, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo, conformemente alla modulistica regionale.

Relativamente alla procedura istruttoria si applica quanto previsto dagli artt. 29-ter e 29-quater del D. L.vo n. 152/2006.



7.2 Modifica non sostanziale

In caso di modifica non sostanziale, il gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate per l'installazione, ex art. 29-nonies, comma 1 dello stesso Decreto, secondo la modulistica regionale.

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, l'Autorità competente autorizza il gestore all'attuazione della modifica, riconoscendone la non sostanzialità, con eventuali nuove prescrizioni; nel caso in cui la modifica prospettata necessiti dell'aggiornamento dell'A.I.A., l'Autorità competente vi procede.

Inoltre, si sottolinea che, trascorsi 60 giorni senza che l'Autorità competente si sia espressa, il gestore è tenuto a comunicare la data di avvenuta realizzazione delle modifiche proposte alla stessa Autorità competente ed a tutti gli Enti interessati.

Resta ferma la facoltà dell'Autorità competente di richiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D. L.vo n. 152/2006, documentazione integrativa al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica; si precisa che la richiesta di integrazioni interrompe il suddetto termine di 60 giorni (tale periodo è ricalcolato dalla data di arrivo della documentazione richiesta).

È fatta salva la facoltà dell'Autorità competente, anche decorsi i 60 giorni di cui sopra, di adottare un provvedimento pur successivo per dettare eventuali ulteriori prescrizioni, al fine di garantire la maggiore tutela possibile dell'ambiente.

Infine, nel caso delle modifiche di cui al precedente paragrafo 6.3, esaminata la documentazione tecnica allegata alla comunicazione del gestore, entro 45 giorni dal ricevimento della stessa, l'Autorità competente può:

- a) accertare che l'intervento proposto rientra tra le fattispecie di irrilevanza e, quindi, procedere ad una presa d'atto;
- b) constatare che l'intervento non rientra tra le fattispecie di irrilevanza e darne comunicazione al gestore;
- c) richiedere integrazioni e, in tal caso, i termini temporali sono interrotti fino alla ricezione della ulteriore documentazione.

7.3 Variazione nella titolarità della gestione

Nel caso in cui intervenga una variazione nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione come previsto dall'art. 29-nonies, comma 4.

L'Autorità competente procede alla voltura del provvedimento nel termine di 30 giorni.

8. Oneri istruttori

Nelle more dell'adeguamento delle tariffe al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) n. 58 del 6 marzo 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1640/2010 con cui è stato recepito integralmente il Decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, quale riferimento per le tariffe da applicare in Basilicata per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni di competenza regionale.



8.1 Modifica sostanziale

Nel caso di modifica sostanziale, il gestore deve allegare alla domanda di autorizzazione, inviata ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies del D. L.vo n. 152/2006, pena l'irricevibilità della stessa, la seguente documentazione:

- quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 24.04.2008, calcolato secondo quanto stabilito dall'Allegato I al citato D.M.;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il gestore assevera, ai fini della determinazione della tariffa relativa all'attività istruttoria di che trattasi, le informazioni di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 24.04.2008, tenendo conto che i coefficienti devono essere determinati con riferimento alle sole attività oggetto della modifica e non all'intera installazione, come previsto dal punto 7 dell'allegato I del D.M. 24.04.2008, unitamente alla fotocopia del documento d'identità del dichiarante.

8.2 Modifica non sostanziale

In caso di modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento, gli oneri istruttori sono calcolati secondo quanto stabilito dall'allegato III del D.M. 24.04.2008. Tale allegato prevede una tariffa pari a 2.000 € per ogni categoria di attività I.P.P.C. oggetto di modifica non sostanziale.

Se la modifica non sostanziale non comporta l'aggiornamento del provvedimento, per l'istruttoria si applica una tariffa forfettaria pari a 500 €.

In ogni caso detti oneri istruttori devono essere versati a favore della Regione Basilicata all'atto della trasmissione della comunicazione, pena l'irricevibilità della stessa, e alla comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1, del D. L.vo n. 152/2006 deve essere allegata la quietanza del pagamento.

Le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 6.3 non comportano oneri istruttori; qualora si verifichi l'evenienza di cui al precedente paragrafo 7.2 lett. b), l'Autorità competente richiederà la corresponsione dei dovuti oneri.

8.3 Voltura dell'autorizzazione

Per la voltura del provvedimento di A.I.A. si applica una tariffa forfettaria pari a 250 €.